

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Crotone.

9/3800/**72**. Rocchi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premesso che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Ascoli Piceno.

9/3800/**73**. Ruggieri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premesso che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Lecco.

9/3800/**74**. Rusconi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premesso che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Modena.

9/3800/75. Santagata.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Foggia.

9/3800/76. Sinisi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Oristano.

9/3800/77. Soro.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Mantova.

9/3800/78. Squeglia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Venezia.

9/3800/79. Stradiotto.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Ancona.

9/3800/80. Tanoni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Udine.

9/3800/**81**. Tuccillo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Cuneo.

9/3800/**82**. Verneti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Treviso.

9/3800/**83**. Lettieri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Avellino.

9/3800/**84**. De Mita.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Brescia.

9/3800/**85**. Delbono.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Arezzo.

9/3800/**86**. Fanfani.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Isernia.

9/3800/**87**. Marini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Campobasso.

9/3800/**88**. Ruta.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Forlì-Cesena.

9/3800/**89**. Pinza.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che

abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Teramo.

9/3800/90. Villari.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, volto ad introdurre il principio della ripartizione su base annuale del Fondo unico per lo spettacolo con un decreto

ministeriale, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali;

premessi che:

tale disposto rischia di determinare una situazione di vuoto regolamentare che creerà uno spazio di esclusiva discrezionalità del Ministro, riserva il contributo statale esclusivamente agli organismi che abbiano conseguito la personalità giuridica e prevede l'erogazione dei contributi ad un solo organismo stabile per regione;

è opportuno valorizzare il ruolo delle province attraverso un riparto che tenga conto delle specificità territoriali e dei programmi locali;

impegna il Governo

a valutare in modo analitico l'incidenza del Fondo unico per lo spettacolo in ogni singolo contesto territoriale, con particolare attenzione alla provincia di Chieti.

9/3800/91. Volpini.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1545 — DISPOSIZIONI PER L'ADE-  
GUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA  
ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3  
(APPROVATO DAL SENATO) (3590)**

**(A.C. 3590 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni, volte a garantire  
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,  
della Costituzione:*

all'articolo 2, dopo il comma 5, sia  
aggiunto il seguente:

« 5-bis. I provvedimenti collegati di cui  
al comma 5 non possono comportare  
nuovi o maggiori oneri per la finanza  
pubblica »;

all'articolo 5, comma 1, l'ultimo pe-  
riodo sia sostituito dal seguente: « Dall'at-  
tuazione del presente articolo non possono  
derivare nuovi o maggiori oneri per la  
finanza pubblica »;

all'articolo 7, comma 3, ultimo periodo,  
dopo la parola: « competenti » siano ag-  
giunte le seguenti: « per materia e per le  
conseguenze di carattere finanziario »;

all'articolo 7, comma 9, primo periodo,  
la parola: « integrate » sia sostituita dalle  
seguenti: « integrate, senza nuovi o mag-  
giori oneri per la finanza pubblica, »;

*e con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di riformulare il  
comma 2 dell'articolo 7 allo scopo di  
precisare che i disegni di legge collegati ivi  
previsti debbano avere per oggetto sia  
l'individuazione che il trasferimento dei  
beni e delle risorse necessari per l'eserci-  
zio delle funzioni e dei compiti da confe-  
rire.

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:

**PARERE CONTRARIO**

sull'articolo aggiuntivo 11. 01 Cabras,

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 1.

ed inoltre:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 7. 22 e 7. 23 D'Agrò, in  
quanto suscettibili di determinare nuovi o  
maggiori oneri per la finanza pubblica  
privi di idonea quantificazione e coper-  
tura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 5, non compresi nel fascicolo  
n. 4.

**(A.C. 3590 — Sezione 2)****ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

*(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale).*

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione.

2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato

e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: « Conferenza Stato-Regioni », sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una rela-

zione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;

c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;

e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

*(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale).*

*Al comma 1, sopprimere le parole: ratificati a seguito di legge di autorizzazione.*

#### 1. 20. Governo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente alle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per l'intero territorio nazionale dei principi fondamentali universali, sui diritti civili e sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , fermo quanto previsto al comma 3;*

*al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di quanto disposto dal comma 1-bis;*

*sopprimere il comma 3.*

#### 1. 7. Mascia, Giordano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente alle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117*

della Costituzione, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per l'intero territorio nazionale dei principi fondamentali universali, sui diritti civili e sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti parole: comma 1-bis;*

*sopprimere il comma 3.*

**1. 8.** Mascia, Giordano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente alle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per l'intero territorio nazionale dei principi fondamentali universali, sui diritti civili e sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione.

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 3;*

*al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il Parlamento definirà aggiungere le seguenti: le norme di cui al comma 1-bis e.*

**1. 9.** Mascia, Giordano.

*Al comma 3, sostituire le parole da: espressamente fino alla fine del comma con le seguenti: espressi nelle leggi statali.*

**1. 15.** Boccia.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La potestà legislativa regionale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, può essere esercitata dopo l'en-

trata in vigore delle leggi statali di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

**1. 10.** Mascia, Giordano.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità.*

**\*1. 1.** Bressa.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità.*

**\*1. 11.** Mascia, Giordano.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: esclusività,*

**1. 2.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: chiarezza, aggiungere la seguente: completezza,*

**1. 16.** Boccia.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: , dopo l'acquisizione fino a: Stato-Regioni »,*

*Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: alla Conferenza Stato-Regioni ed.*

**1. 12.** Mascia, Giordano.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: « Conferenza Stato-Regioni » con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata: « Conferenza unificata ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata.*

- 1. 3.** Bressa, Leoni, Amici, Marone, Boato, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Stato-Regioni», aggiungere le seguenti: da rendersi entro trenta giorni,*

- 1. 18.** Boccia.

*Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dalla trasmissione dei testi medesimi.*

- 1. 25.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Governo approva i decreti legislativi conformandosi al parere definitivo reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

- 1. 17.** Boccia.

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In tal caso il Governo omette quelle disposizioni dal decreto legislativo ovvero le modifica in conformità con le indicazioni contenute nel parere.*

- 1. 4.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Marone, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

*Sopprimere il comma 5.*

- 1. 13.** Mascia, Giordano.

*Al comma 5, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.*

- 1. 19.** Boccia.

*Al comma 6, lettera a), dopo le parole: da salvaguardare aggiungere le seguenti: e da valorizzare.*

- 1. 5.** Amici, Boato, Marone, Bressa, Leoni, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole: diritti civili e sociali aggiungere le seguenti: sull'intero territorio nazionale in modo uniforme e universale.*

- 1. 14.** Mascia, Giordano.

*Al comma 6, sopprimere la lettera d).*

- 1. 6.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 6, lettera d), dopo la parola: assegnati aggiungere le seguenti: dall'articolo 51, primo comma, e.*

- 1. 26.** Governo.

**(Approvato)**

